



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 275 del 2019, proposto da

Bioagri S.S. Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Caterina Giuffre', Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Izzo in Catanzaro, corso Giuseppe Mazzini 74;

contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Angela Marafioti, domiciliata ex lege in Catanzaro Germaneto, viale Europa;

Regione Calabria Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Regione Calabria Autorità di Gestione del Psr Calabria non costituiti in giudizio;

nei confronti

Società Agricola Ceraudo Roberto S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Ribecco, Salvatore Fabrizio Pontieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Cavalieri e Papaianni Soc. Agricola Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giacomo Carbone, con domicilio eletto in Catanzaro presso l'avvocato Giacomo Carbone, Via Milano n. 15 bis, PEC giacomo.carbone@avvocaticatanzaro.legalmail.it.

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018 con cui la regione Calabria ha approvato la graduatoria definitiva finale relativa all'avviso pubblico "*per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul "pacchetto aggregato" Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" - Annualità 2016*";

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Cavalieri e Papaianni Soc. Agricola Srl il 14.03.2019:

del Decreto Dirigenziale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Alimentari Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di Società Agricola Ceraudo Roberto S.r.l.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Cavalieri e Papaianni Soc. Agricola S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la Società Bioagri S.S. Agricola ha agito dinanzi a questo TAR per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto dirigenziale n. 15612 del 19.12.2018, recante l'approvazione della graduatoria definitiva finale relativa all'avviso pubblico *“per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul “pacchetto aggregato” Misura 04 – Interventi 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Annualità 2016”*, nella parte in cui alla domanda della ricorrente (numero d'ordine 597) sono stati assegnati punti 27 per l'intervento 4.1.1 e punti 50 per l'intervento 4.1.3, con la collocazione in posizione non utile per conseguire il finanziamento;

Rilevato che nel provvedimento impugnato è precisato che *“è opportuno incrementare la dotazione del bando di € 8.665.310,25 per l'intervento 4.1.1 ed € 341.187,68 per l'intervento 4.1.3 al fine di consentire, comunque, il finanziamento delle domande già “favorevolmente valutate” che abbiano ottenuto almeno un punteggio pari a 36 punti – punteggio che rappresenta la soglia delle domande di sostegno già ritenute ammissibili a finanziamento con DDG n. 9836 del 7 settembre 2017”*;

Premesso altresì che la società Cavalieri e Papianni, in qualità di ditta collocata alla posizione n. 428 nella graduatoria delle ditte ammesse per l'intervento n. 4.1.1, con l'attribuzione di punti 36, ha proposto ricorso incidentale onde ottenere un punteggio maggiore di quello assegnatole, tale da consentirle di conservare una posizione utile ai fini della erogazione del finanziamento anche in caso di accoglimento del ricorso principale;

Visto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati ritualmente notificati all'amministrazione resistente e ad un controinteressato;

Considerato che l'accoglimento del ricorso principale, con la conseguente attribuzione di un punteggio maggiore in favore della Società Bioagri S.S. Agricola, è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi di cui all'Allegato A) al decreto impugnato in posizione più vantaggiosa rispetto alla ricorrente

principale;

Ritenuto che analoghe considerazioni devono essere svolte in riferimento al gravame proposto dalla ricorrente incidentale;

Ritenuto che:

- occorre procedere all'integrazione del contraddittorio, a cura della ricorrente principale, nei confronti di tutte le imprese che la precedono in graduatoria;
- ad analogo adempimento deve provvedere la ricorrente incidentale;
- la predetta integrazione dovrà essere eseguita nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tale prescrizione nel termine perentorio di ulteriori giorni 15;
- la ricorrente principale e la ricorrente incidentale, entro i termini sopra indicati, sono facultate ad effettuare l'incombente esclusivamente sul sito *web* della Regione Calabria, mediante un avviso dal quale risulti:
 - i)* l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - ii)* il nome della ricorrente principale e della ricorrente incidentale e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - iii)* gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui ai rispettivi ricorsi;
 - iv)* l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria;
 - v)* l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;
 - vi)* l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica;
 - vii)* il testo integrale dei rispettivi ricorsi, nonché l'elenco nominativo dei

controinteressati;

in ordine alle prescritte modalità, la p.a. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale -previa consegna, da parte delle ricorrente principale e della ricorrente incidentale, di copia dei rispettivi ricorsi, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso principale e del ricorso incidentale, della presente decisione e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "*T.A.R. Calabria - Catanzaro*", sottosezione "*Ricerca ricorsi*";

la Regione Calabria:

c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso principale, il ricorso incidentale, la presente decisione, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d) dovrà rilasciare alla ricorrente principale ed alla ricorrente incidentale un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, dei rispettivi ricorsi, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "*Atti di notifica*" e, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e) dovrà, inoltre, curare che sull'*homepage* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso principale, il ricorso incidentale, la presente decisione e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 l'importo che la ricorrente principale e la ricorrente incidentale dovranno versare alla p.a. intimata, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, inoltre:

- che le esigenze cautelari sono adeguatamente soddisfatte tramite la celere fissazione della trattazione del merito del ricorso;
- di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, dispone, a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in parte motiva.

Rinvia alla pubblica udienza del 25 giugno 2019.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Silvio Giancaspro

IL PRESIDENTE
Nicola Durante

IL SEGRETARIO

